

CONTI D'ORDINE

Documento N. 22 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili

SOMMARIO: SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO. — I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE. — Norme civilistiche. - Principi generali. - Classificazione. - Valutazione. - Nota integrativa. - Legislazione Fiscale. — I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. — A. Definizione, caratteristiche, rilevazione e rappresentazione. - B. Classificazione. - C. Valutazione. - D. Nota integrativa. — RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALL'IASC.

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i conti d'ordine nonchè i principi contabili inerenti ai valori che essi devono esprimere ed alla loro rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi.

I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE

NORME CIVILISTICHE

Principi generali

Si applicano ai conti d'ordine i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dal comma 2° dell'art. 2423 Cod. Civ. nonchè gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dai successivi commi 3° e 4° del medesimo articolo. Valgono, di conseguenza, i principi generali di cui al Documento n° 11 ed in particolar modo quelli della significatività e della rilevanza dei fatti aziendali.

Classificazione

L'art. 2424 Cod. Civ., all'ultimo comma, statuisce che:

“ In calce allo stato patrimoniale devono risultare le *garanzie* prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo le garanzie prestate a favore (*rectius*: nell'interesse) di imprese controllate e collegate nonchè di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine ”.

Risultano esplicitamente menzionati i conti d'ordine attivabili col sistema dei rischi, ma la prescrizione conclusiva fa chiaramente intendere l'obbligo di indicare altri conti d'ordine, per la cui individuazione occorre seguire il principio generale sancito dall'art. 2423 Cod. Civ. citato sopra. Una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conseguito, esige che lo stato patrimoniale contenga sempre i conti d'ordine, ovviamente " sotto la riga ", relativi ai rischi, agli impegni ed ai beni di terzi.

Necessitano inoltre, come si preciserà oltre, annotazioni in nota integrativa.

Valutazione

L'art. 2426 Cod. Civ. non detta particolari norme di valutazione relativamente ai conti d'ordine. È, pertanto, necessario fare riferimento all'art. 2423-*bis*, che stabilisce i principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio. Bisogna, inoltre tener presenti i principi seguenti ¹:

- della utilità del bilancio di esercizio e della completezza dell'informazione;

- della comprensibilità o chiarezza

- della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio.

Dai principi generali in precedenza richiamati, consegue che il valore associato ai fatti amministrativi da iscrivere nei conti d'ordine deve essere determinato con ocolutezza e la ragionevolezza. La prima conseguenza di questo principio è costituita dalla necessità di evitare l'adozione di valori simbolici (es.: 1 lira).

Non necessariamente tutti gli impegni devono risultare in calce allo stato patrimoniale: evidentemente quelli non quantificabili verranno menzionati ed adeguatamente

commentati in nota integrativa, come si desume anche dal n° 9 dell'art. 2427 cod. civ. Sono, inoltre, da evitare i valori nominali quando questi risultino fuorvianti, non avendo nulla a che vedere con il rischio o l'impegno assunto. Il caso può verificarsi, ad esempio, nei contratti finanziari derivati, in cui i capitali di riferimento (o nozionali) non forniscono alcuna indicazione del reale rischio incombente sulla società.

Nota integrativa

Il punto n. 9) dell'art. 2427 Codice Civile stabilisce che nella nota integrativa siano indicati gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale e fornite le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza si appalesi utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, specificando quelli inerenti ad imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

La norma citata, pertanto, impone sia un'analisi dei conti d'ordine iscritti " sotto la riga " dello Stato patrimoniale — sempre che essa risulti rilevante ai fini della valutazione della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'impresa — sia un'indicazione degli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale, qualora non sia possibile indicarne l'importo.

LEGISLAZIONE FISCALE

Le norme tributarie non dettano disposizioni sui conti d'ordine, non essendovi correlati effetti fiscali, fatta eccezione per i possibili riflessi

¹ Contenuti nel documento n. 11 il " bilancio d'esercizio. Finalità e postulati ".

derivanti dall'art. 53 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, di seguito riprodotto:

“ 1. Si presumono ceduti i beni acquistati importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso i suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:

a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti

b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà ”.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;

b) la distruzione dei beni.

3. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata

registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del Registro.

4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma ”.

La prova della non avvenuta cessione o del non avvenuto acquisto dei beni previsti nell'articolo sopra riportato, può essere costituita da apposite iscrizioni nei registri obbligatori, quale è il libro giornale, o in appositi registri tenuti secondo le formalità richieste dall'art. 39 dello stesso D.P.R. 633/72, oppure dal documento di trasporto (DDT) di cui al D.P.R. 472/96.

I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.

Dopo aver considerato la dottrina ragioneristica e la prassi internazionale e tenuto conto dei Documenti nn. 11 e 12 relativi, rispettivamente, al “ Bilancio

d'esercizio: finalità e postulati ” e alla “ Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, indicati nei successivi paragrafici i principi

contabili ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i conti d'ordine nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia”.

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE

I conti d'ordine sono attivati integrando il sistema principale di scritture con sistemi minori o supplementari ogni qualvolta si debbano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo successivo.

Sul piano strettamente contabile i sistemi minori consentono di mantenere il formalismo della partita doppia anche per la rilevazione di quei fatti aziendali non suscettibili di registrazione nel sistema principale di scritture, non comportando variazioni né patrimoniali né economiche.

Si tratta di rischi, impegni e di beni di terzi presso l'impresa: i relativi valori vengono registrati in coppie di conti funzionanti in maniera “antitetica”, in quanto l'uno rileva l'oggetto (aspetto originario) e l'altro il soggetto (aspetto derivato). Nel momento in cui l'entità del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, si effettua una registrazione opposta nei medesimi conti. In tal modo a fine esercizio il saldo di ciascuna coppia di conti d'ordine esprime il valore del rischio, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso l'azienda, da

riportare “sotto la riga” nello stato patrimoniale. A tal proposito, stando alla lettera della norma civilistica (art. 2424 comma 3°) ed al principio generale di cui al documento “composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”, i predetti conti vanno indicati in *unica colonna* in calce allo stato patrimoniale in maniera separata, e gli importi in essi espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo. Anche se non espressamente richiesto dalla norma, inoltre, si ritiene opportuno attuare la comparazione con i valori dell'anno precedente.

Non si deve, infine, procedere alla rappresentazione nei conti d'ordine — per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza — di quegli accadimenti che siano già stati oggetto (direttamente o indirettamente) di rilevazione nel sistema principale, in quanto essi, nell'ipotesi assunta, trovano conseguenziale ordinaria collocazione in bilancio.

Per quanto attiene la rappresentazione dei conti d'ordine nel bilancio consolidato, si rinvia all'apposito documento sul “bilancio consolidato”.

B. CLASSIFICAZIONE

B.I. Non esiste — fatta eccezione per quanto afferisce la categoria “garanzie prestate” — un'articolazione legale dei conti d'ordine. In base al principio generale della chiarezza, deve essere formulata una triplice ripartizione di tali conti nelle categorie dei *rischi*, degli *impegni* e dei *beni di terzi*. Nell'ambito di ciascuna categoria,

poi, si effettua una suddivisione in voci.

B.II. I rischi assunti dall'impresa

B.II. a) È obbligo — previsto in maniera specifica dal comma 3° dell'art. 2424 Cod.Civ. — quello di far risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate *direttamente* o *indirettamente*. Le predette garanzie devono essere distinte fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, con separata indicazione — per ciascun tipo — di quelle prestate nell'*interesse* di controllate, collegate, controllanti e di imprese controllate da queste ultime².

B.II. b) Per quanto attiene alle garanzie “ indirettamente ” prestate, uno specifico riferimento è offerto dal mandato di credito (art. 1958 Cod.Civ.) in cui B si obbliga nei confronti di A (ordinante) di concedere credito a C, in nome e per conto proprio. In tal caso, poiché A risponde come fidejussore di un debito futuro, l'importo del rischio deve essere iscritto nei conti d'ordine.

B.II. c) Nell'ipotesi di fidejussione prestata dall'impresa a favore del fidejussore del debitore principale, malgrado il rischio sopportato dall'impresa garante sia in genere remoto, divenendo essa obbligata solo nel caso in cui il debitore principale e tutti i suoi fidejussori siano insolventi o liberati in quanto incapaci (art. 1948 Cod.Civ.), si deve egualmente riportare in calce allo Stato

patrimoniale l'importo della fidejussione prestata, con adeguato commento in nota integrativa.

Nel caso di fidejussione prestata dall'impresa insieme con altri garanti (co-fidejussione), nei conti d'ordine dev'essere riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà segnalare, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, nei conti d'ordine deve essere iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si dovrà precisare sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito. Si ritiene altresì opportuno che in nota integrativa venga precisata l'avvenuta pattuizione o meno del *beneficium excussionis*, essendo diversa nei due casi l'intensità del rischio gravante sull'impresa.

B.II. d) Nel caso in cui l'impresa abbia concesso una fidejussione “ omnibus ”³, dev'essere iscritto nei conti d'ordine l'importo in essere dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l'importo massimo garantito.

B.II. e) Le cessioni di credito con la clausola *pro solvendo* determinano una situazione di rischio per il cedente che, quale obbligato in via di regresso, potrebbe essere chiamato a pagare in caso di insolvenza del debitore ceduto.

² Oltre ai rischi assunti dall'impresa esistono altre coobbligazioni di legge, tra cui quella derivante dalla partecipazione detenuta al 100% ex art. 2362 cc. (Socio unico), per la quale, nei conti d'ordine, non devono essere fornite indicazioni quantitative.

³ La materia ha trovato regolamentazione nella L. 17.2.1992 n. 154.

L'art. 10 ha modificato l'art. 1935 cod. civ. (necessità di indicare l'importo massimo garantito) e l'art. 1956 (invalidità della preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione).

Questi rischi, per chiarezza, devono essere esposti separatamente da quelli derivanti dalle “garanzie prestate”. Qualora nelle cessioni pro-soluto il cedente fornisca garanzie (ad esempio una franchigia “in monte”), si dovrà indicare nei conti d'ordine l'esistenza del relativo rischio.

B.II. f) Fra le “altre garanzie prestate” (previste dall'art. 2424 C.C.) rientrano le lettere di *patronage* “forte” (o impegnativo) che, pertanto, devono essere iscritte nei conti d'ordine. Le lettere di *patronage* “debole” (o semplice) non richiedono, invece alcuna iscrizione fra i conti d'ordine. Queste ultime, infatti, contengono tenui e generiche rassicurazioni (o “conforti”) al “creditore” circa il buon esito dell'operazione, per cui non si profila — nei fatti — alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sulla *patronnant*⁴.

Invece, la dichiarazione di mantenimento della solvibilità e quella di assunzione del rischio di perdite costituiscono ipotesi di *patronage* “forte” e, pertanto devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale.

B.II. g) La presenza di conti d'ordine relativi a rischi per le garanzie prestate, esige che in sede di formazione del bilancio, qualora sia probabile⁵ che il garantito escuta la garanzia, venga confrontato il *credito di regresso* con l'obbligazione di garanzia: se si ritiene che il valore

(nominale) di quest'ultima superi il valore di realizzo del primo, la differenza deve essere appostata “sopra la riga” dello stato patrimoniale in un adeguato fondo rischi.

B.II. h) *L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali inerisce a quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui.*

In caso di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza *non* costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo in calce allo stato patrimoniale ed è, altresì, segnalato in nota integrativa (art. 2427, p. 9, cod. civ.)⁶. In quest'ultimo documento si ritiene opportuna un'adeguata informativa a commento della voce dell'attivo alla quale il bene — gravato da pegno o da ipoteca — appartenga.

Del tutto superflua si ritiene l'indicazione nei conti d'ordine delle garanzie personali o reali rilasciate da terzi in favore dell'impresa che redige il bilancio, in quanto queste rafforzano le prospettive di realizzazione dei crediti cui accedono e saranno opportunamente segnalate in nota integrativa.

Le garanzie personali e reali rilasciate da terzi per debiti dell'impresa che redige il bilancio, del pari, non devono essere indicate in calce allo stato patrimoniale, bensì in nota integrativa, poiché tale

⁴ È il caso delle dichiarazioni di consapevolezza, di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili.

⁵ Se l'evento è possibile (v. docum. “I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti”), è sufficiente l'indicazione nella sola nota integrativa.

⁶ Si ritiene utile anche l'indicazione in nota integrativa dei debiti sociali garantiti da terzi, specialmente se detti debiti risultino di ammontare rilevante.

segnalazione è comunque utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

B.II. i) In presenza di numerose voci di conti d'ordine, la suddivisione delle garanzie in relazione alle diverse categorie d'impresa di un medesimo gruppo è preferibile che sia attuata — per il principio della chiarezza — con una specifica tabella in nota integrativa, per modo che, in calce allo stato patrimoniale, sia riportato il totale delle predette garanzie. Il documento risulterà di più agevole lettura e comprensione.

B.III. *Gli impegni assunti dalla società.*

B.III. a) La stipulazione di contratti sinallagmatici — che non siano ad effetti reali — i quali, finché restano ineseguiti da entrambe le parti, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità del risultato economico, non dà luogo a rilevazione nell'ambito del “ sistema principale ”, ma a rilevazioni in conti d'ordine del sistema degli *impegni*. I predetti conti, pur ricollegandosi a concreti rapporti obbligatori intercorrenti fra l'impresa e terzi, sono da iscrivere “ sotto la riga ” in calce allo stato patrimoniale. In essi si annotano in genere i valori conseguenti a contratti ad esecuzione differita, stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Da tali contratti derivano obbligazioni, assunte dalla società verso terzi e da questi verso la prima, sin dal momento della loro stipulazione. Dette obbligazioni devono risultare evidenziate sino all'esercizio in cui saranno accertate le variazioni finanziarie ed economiche inerenti alla fase esecutiva dei predetti contratti.

Non tutte le obbligazioni derivanti da contratti ad esecuzione differita da entrambe le parti, comunque, devono essere rappresentate da conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

In particolare, non sono da riportare nei conti d'ordine:

a) i normali ordini ricevuti e da eseguire nel corso di un'attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continuità da parte dell'impresa;

b) i contratti di locazione non finanziaria, di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili.

B.III. b) Se in calce allo stato patrimoniale risultano iscritti impegni per i quali si prospetta un sopravvenuto squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno dell'impresa che redige il bilancio, si deve iscrivere in B3) del passivo dello stato patrimoniale un adeguato fondo rischi. Per il principio della prudenza, invece, non si deve tenere alcun conto dell'ipotesi inversa. Si supponga una vendita, da parte dell'impresa, di merci a termine al prezzo preconcordato di 1.000, in quanto la venditrice ha la prospettiva di poter acquistare quelle merci (che ancora non possiede) a 910/930. Se alla data di riferimento del bilancio quel costo di acquisto si prospetta in 1.070, l'impresa dovrà iscrivere alla voce B3) (altri fondi) dello Stato Patrimoniale, un “ fondo rischi per vendite a termine ” di 70, per il principio della prudenza.

B.III. c) Nel caso di stipulazione di un contratto di leasing finanziario, qualora l'impresa utilizzatrice adotti il cosiddetto criterio patrimoniale di rilevazione, si dovrà indicare, nei conti d'ordine agli impegni, l'importo

dei canoni ancora da pagare oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene. Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, peraltro, sarebbe più corretto attenersi al criterio finanziario: in tale ipotesi nessuna iscrizione dovrebbe essere effettuata nei conti d'ordine.

B.III. d) I conti d'ordine raccolgono anche gli impegni connessi alla stipula dei contratti derivati, il cui valore dipende (o *deriva*) dal prezzo di una data attività finanziaria sottostante oppure dal livello di un dato parametro di riferimento, quale un indice di borsa o un tasso di interesse o di cambio. Si tratta di contratti — le cui tipologie sono molteplici ed in continua evoluzione — di copertura di rischi finanziari oppure a carattere speculativo, dai quali derivano diritti ed obblighi connessi al trasferimento tra le parti contraenti, di rischi finanziari inerenti allo strumento (finanziario) primario sottostante, o all'indice di riferimento⁷.

B.IV. *I beni di terzi presso l'impresa.*

Si ritiene necessario, anche in assenza di un esplicito riferimento nell'art. 2424 Cod. civ., indicare nei conti d'ordine la natura e il valore dei beni di terzi che, temporaneamente, si trovano presso l'impresa a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato (nel caso, solo se di rilevante valore) e così via. Questi, pur non influenzando sull'entità del patrimonio e del risultato dell'impresa depositaria, comportano sempre una custodia, con connessi

oneri; mentre possono generare oneri aggiuntivi per risarcimento danni nell'ipotesi di perimento del bene e di responsabilità di custodia.

B.IV. a) L'impresa può ricevere un deposito cauzionale in denaro, "bene" fungibile per eccellenza, che diviene proprietà della stessa impresa. In tale ipotesi non è assolutamente corretto l'impiego di conti d'ordine, in quanto nel corpo del bilancio (alla voce D13 del passivo) deve essere indicato il debito per la cauzione ricevuta.

B.IV. b) Non si ritiene necessario iscrivere nei conti d'ordine beni dell'impresa "presso terzi" in deposito, in pegno o in comodato. Tali situazioni devono invece essere commentate in nota integrativa. Nel caso di pegno per debiti di terzi, inoltre, il fatto è evidenziato in calce allo stato patrimoniale "come rischio". Se l'impresa versa cauzioni in denaro, il credito per cauzione deve essere esposto nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce B III 2) d ovvero in C II 5) e non fra i conti d'ordine.

C. VALUTAZIONE

C.I. Tenuto conto dei principi generali per la redazione del bilancio (art. 2423-bis Cod.Civ.) e di alcuni principi contabili richiamati nel capitolo precedente, viene enunciata una regola generale di valutazione per la quale il valore esposto nei vari conti d'ordine deve essere identificato in modo tale che il messaggio immediato trasmesso al lettore sia il più corretto possibile. Di conseguenza:

— deve essere assolutamente evitata l'adozione di valori simbolici;

⁷ I "contratti derivati" formano oggetto di un separato documento.

— sono da evitare i valori nominali, quando risultino fuorvianti;

— gli impegni non quantificabili devono essere menzionati ed adeguatamente commentati in nota integrativa.

C.II. a) La valutazione dei rischi per garanzie concesse — personali o reali — *per debiti altrui* in moneta di conto si effettua indicando nei conti d'ordine un importo pari all'ammontare della garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore.

Se sui beni immobili aziendali sono iscritte ipoteche di grado diverso, nei conti d'ordine si dovrà indicare il valore complessivo delle predette.

Per l'iscrizione delle fidejussioni si rinvia a quanto precisato ai paragrafi B.II.c) e B.II.d).

Nell'ipotesi di garanzie rilasciate dall'impresa a favore di terzi inerenti a debiti espressi in valuta estera, è necessario convertire gli importi in lire — ai fini della valutazione del rischio — sulla base del cambio vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora gli ammontari in valuta estera del debito e/o della garanzia siano rilevanti, devono essere riportati in nota integrativa.

C.II. b) Gli impegni da indicare nei conti d'ordine devono essere valutati al *valore nominale* che si desume dalla relativa documentazione.

Per i contratti a termine su merci, valute e titoli da ricevere o da consegnare, la valutazione dell'impegno si dovrà effettuare al prezzo "forward" prefissato. L'ammontare in valuta estera deve essere riportato in nota integrativa,

se rilevante. Qualora l'impegno dovesse essere definito non in termini monetari bensì in funzione di unità fisiche (ad es. in quintali di merce) si assumerà quale parametro il valore di mercato dei beni alla data di chiusura dell'esercizio.

C.II. c) *Beni di terzi*

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è effettuata:

— al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;

— al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;

— al valore desunto dalla documentazione esistente, negli altri casi.

D. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni relative ai conti d'ordine:

a) gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale;

b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

c) le fidejussioni prestate ad altri fidejussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore;

d) l'importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da cofidejussione con *beneficium divisionis*, con opportune precisazioni

sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;

e) in ipotesi di co-fidejussioni solidali, l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;

f) le lettere di *patronage* debole, per gli impegni più significativi;

g) l'elenco delle partecipazioni deve contenere l'indicazione delle coobbligazioni assunte ai sensi dell'art. 2362 C.C.;

h) ogni altra informazione richiesta dai paragrafi precedenti.

RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C.

Si ritiene che il presente documento sia in linea con quanto enunciato *dall'International Accounting Standards Committee*.

In particolare, il punto 21 del *Framework IASC* (prevede che i bilanci contengano anche note, prospetti supplementari e altre informazioni e che includano anche informazioni e chiarimenti sui rischi e sulle incertezze inerenti all'impresa, nonché su qualsiasi risorsa o obbligazione non iscritta nello stato patrimoniale).

Nello specifico, poi, lo I.A.S. 10 par. 14 così recita:

“ L'esistenza e il valore di garanzie, obbligazioni derivanti dallo sconto di effetti e da analoghi

impegni assunti da un'impresa sono, di solito, indicati nel bilancio d'esercizio per mezzo di note, anche se è improbabile che ne derivino perdite”. I paragrafi 26-29 dello I.A.S. 30, infine, regolamentano conformemente ai principi generali — l'esposizione delle passività potenziali e degli impegni (incluse le operazioni “ fuori bilancio ”) delle banche.

Nei documenti emessi dallo I.A.S.C., pertanto, non v'è alcun riferimento a conti d'ordine da riportare “ sotto la riga ” dello stato patrimoniale, ma viene comunque prevista l'informativa inerente ad impegni e a rischi in note al bilancio.

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

* Matteo CARATOZZOLO - Presidente

** Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI - Vicepresidente

* Giuseppe VERNA - Vicepresidente

* Gaetano AITA
** Sebastiano BAUDO
* Angelo CASÒ
** Camillo DELL'OGGIO
* Piero DI SALVO
* Lina F. MARINIELLO FIUME

** Franco FRANCHI
* Margherita GARDI
* Alberto GIUSSANI
** Elio KUNZ
** Francesco DISTEFANO
** Giambattista NEGRETTI

** Giorgio ORRÙ
* Angelomaria PALMA
* Roberto ROBOTTI

** Franco ROSSINI VITALI
* Flavio ZAPPETTINI
** Amedeo ZAPPULLA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Giuseppe GIARLOTTA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Alfredo MENTASTI

Consulente legale:
Prof. Giovanni E. COLOMBO⁸

Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 17 giugno 1997 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 30 luglio 1997.